

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE

ART. 1 - COSTITUZIONE

1.1. E' costituita, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l'associazione senza scopo di lucro denominata "AMICI DEI PADRI BIANCHI – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominata "AMICI DEI PADRI BIANCHI", regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, dal D.lgs. n. 460/97, dalle altre leggi in materia, nonché del presente Statuto.

1.2. L'associazione è apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo.

ART. 2 - SEDE

2.1. L'associazione ha sede in Treviglio (BG) – Viale M. Merisio, n. 17 – presso i Missionari d'Africa, Padri Bianchi, e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio italiano.

ART. 3 - OGGETTO E SCOPO

3.1. L'associazione, senza fini di lucro, e con la prevalente azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, salvo il rimborso delle spese sostenute, opera nel campo della beneficenza, della promozione culturale e della formazione, sostenendo i progetti umanitari a favore di persone svantaggiate per migliorarne le condizioni.

3.2. Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di finalità solidaristica la sua attività si concretizza in quanto di seguito indicato:

- sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali con le quali l'Associazione entra in contatto;
- svolgere attività di beneficenza e di solidarietà verso le collettività bisognose, sia nazionali che estere, dove operano i Padri Bianchi;
- promuovere le sottoscrizioni di sostegno alla rivista "Africa", pubblicata dai Padri Bianchi;
- aiutare le Associazioni umanitarie e i centri di raccolta a favore di popolazioni e comunità provate da calamità naturali, guerre, epidemie, o, comunque, bisognose di solidarietà;
- sviluppare ogni forma di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini.

3.3 L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività da considerarsi di carattere accessorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 460/97, e in particolare:

- attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale dei Paesi del continente africano, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, presso le scuole e in occasione di pubbliche manifestazioni;
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione - concerti;

- attività di formazione: corsi di preparazione e aggiornamento teorico/pratici per educatori, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca.

3.4 L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti da D. Lgs. 4 dicembre 1977 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 4 - ASSOCIATI: DIRITTI E DOVERI

4.1. Sono aderenti dell'associazione:

- i soci fondatori: sono coloro, persone fisiche, giuridiche, o associazioni, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa;
- i soci sostenitori: sono coloro, persone fisiche, giuridiche, o associazioni, che si sono distinti per avere contribuito in modo rilevante al rafforzamento patrimoniale dell'Associazione attraverso il versamento a favore della stessa di una quota non inferiore a quella determinata dal Consiglio Direttivo, destinata al perseguimento delle finalità dell'associazione, ovvero che abbiano provveduto a effettuare donazioni, anche in natura, volte ad arricchire stabilmente il patrimonio dell'associazione in misura almeno pari a quanto determinato dal Consiglio Direttivo;
- i soci ordinari: sono coloro, persone fisiche, giuridiche, o associazioni, che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato, maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono beneficiari dell'Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.

4.2. Gli associati possono rivestire cariche associative.

4.3. Gli associati usufruiscono di tutti i servizi dell'associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell'associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell'associazione.

4.4. Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell'associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita.

4.5. Gli associati concorrono alla gestione dell'associazione direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando all'elezione delle cariche associative.

4.6. Gli associati hanno tutti parità di diritti e doveri.

4.7. Gli associati hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

4.8. Gli associati devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all'attuazione di un particolare programma.

4.9. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di versare la quota annuale per l'importo stabilito dal consiglio direttivo. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello originario e alla quota annuale.

4.10. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo i versamenti minimi come sopra determinati e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ART. 5 - AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO

5.1. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. Inoltre, unitamente alla domanda di ammissione, l'interessato deve provvedere al pagamento della quota associativa all'atto dell'ammissione nell'importo e con le modalità fissate annualmente dal consiglio direttivo.

5.2. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende tacitamente accolta.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il consiglio direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego con delibera da notificare all'interessato, il quale ha sessanta giorni di tempo, dalla data di notifica per ricorrere all'organo arbitrale di cui all'art. 17 del presente statuto.

5.3. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

5.4. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

5.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Consiglio Direttivo, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli associati che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

5.6. La qualità di associato si perde per decesso, esclusione e recesso. In caso di morte la quota associativa è intrasmissibile agli eredi.

5.7. L'associato non in regola nel pagamento di almeno due annualità associative, salvo giustificato motivo, può essere escluso dall'associazione.

5.8. Può altresì essere escluso dall'associazione l'associato che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte dell'associazione o allorché si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi.

5.9 L'esclusione dell'associato è deliberata dal consiglio direttivo, che provvede a darne comunicazione all'interessato. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, come definito nel successivo art. 17, ovvero all'Assemblea degli associati che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

5.10. Ogni associato può recedere dall'associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando in ogni caso quanto previsto all'articolo precedente ed in particolare il ricorso al Collegio dei Garanti ovvero all'Assemblea degli associati per l'espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell'associazione.

5.11. In nessun caso, l'associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;

6.2. Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- il collegio dei garanti;
- il collegio dei revisori dei conti.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

7.1. L'assemblea è costituita dagli associati che, in regola con il pagamento della quota associativa, risultano iscritti nell'apposito registro.

7.2. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta non più di tre associati.

7.3. L'assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell'associato alla vita associativa ed in particolare all'organizzazione e alla programmazione della attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri associati.

7.4. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) delibera sui principi e sugli indirizzi generali dell'associazione;
- b) discute e approva il programma e la relazione annuale del consiglio direttivo;
- c) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- d) approva eventuali regolamenti interni;
- e) elegge il Consiglio Direttivo, il collegio dei garanti ed il collegio dei revisori dei conti;

f) delibera le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'associazione.

ART. 8 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

8.1. L'assemblea è convocata dal presidente mediante comunicazione inviata con lettera o a mezzo telefax o posta elettronica a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea con indicazione anche della seconda convocazione.

8.2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.3. Della convocazione dell'assemblea può essere data notizia mediante idonea pubblicità nei luoghi in cui gli associati possono averne conoscenza.

8.4. L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed in via straordinaria su richiesta di almeno un decimo degli associati o del consiglio direttivo, quando sia necessario e per deliberare le modifiche da apportare allo statuto o lo scioglimento dell'associazione.

8.5. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

8.6 In prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno un terzo degli associati. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Per le deliberazioni di cui all'art. 7.4, lettera g) del presente statuto, sia in prima sia in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci, tenuto conto, altresì che vi deve il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori.

8.7 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea provvede a nominare il proprio Presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea, dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione.

8.8. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO. DURATA

9.1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri non superiore a undici eletti dall'assemblea fra i propri associati.

9.2. Fatta eccezione per i poteri spettanti all'assemblea, il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nell'ambito delle direttive generali dell'assemblea e, specificatamente:

- a) formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- b) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) propone eventuali regolamenti interni all'assemblea;
- d) propone le modifiche allo statuto all'assemblea;
- e) stabilisce l'entità delle quote associative a carico degli associati.

9.3. Il consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza semplice il presidente, il vice presidente ed il segretario. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti dall'assemblea degli associati.

9.4. I consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute. Ai consiglieri vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l'esercizio delle attività dell'associazione.

9.5. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio decadono dalla carica.

9.6. In caso di dimissioni, morte e decadenza di uno dei consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'assemblea.

ART. 10 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO

10.1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l'assemblea degli associati ed il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'attività dell'associazione.

10.2. Il vice presidente agisce in stretta collaborazione con il presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

10.3. Il segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Art. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

11.1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i

non aderenti e, quando la legge l'impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

11.2. Il Collegio dei revisori dei conti:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'assemblea con le relazioni scritte trascritte nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art. 12 – COLLEGIO DEI GARANTI

12.1. L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

12.2. Il Collegio dei Garanti:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 13 - PATRIMONIO E BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

13.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative;
 - b) utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale ed ai fini istituzionali;
 - c) contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dall'associazione;
 - d) contributi ordinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed enti locali e di altri enti pubblici e privati;
 - e) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
 - f) altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche;
 - g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
- E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

13.2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di € 200,00.= versate come quota dai fondatori stessi.

13.3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono a qualunque titolo all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

13.4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderirvi.

13.5. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

13.6. Entro il 31 marzo di ciascuno anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

13.6. Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

13.7. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

13.8. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo in diretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

13.9. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

14.1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

ART. 15 - SCIoglimento

15.1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione avviene per le cause e con le modalità previste dall'art. 27 del codice civile.

In particolare, l'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- vi è inattività dell'associazione per due anni;
- tutti gli associati sono venuti a mancare;

15.2. Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

15.3. In caso di scioglimento, l'assemblea delibera anche sulla destinazione del patrimonio.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 460/97, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

15.4. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ART. 16 - MODIFICHE DELLO STATUTO

16.1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea dal consiglio direttivo o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 17 - CONTROVERSIE

17.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio di Garanti, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

17.2. L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

17.3. Il Collegio dei Garanti decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

17.4. La decisione del Collegio dei Garanti è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

ART. 18 - NORME INTEGRATIVE

18.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.